

TRUST, HOLDING E FISCALITÀ TRA ITALIA E STRUTTURE ESTERE

Separazione patrimoniale, tassazione dei redditi, residenza e limiti della pianificazione



Il trust può stare al vertice di un'architettura societaria complessa. Ma la sua efficienza dipende da residenza, poteri effettivi, beneficiari, natura dei redditi e sostanza economica.

Il post originario affrontava tre temi ancora centrali: il trust come possibile vertice di una holding familiare, la difficoltà del disponente a separarsi realmente dai beni e il rischio di utilizzare strutture estere o segregative con finalità esclusivamente fiscali o, peggio, per ostacolare la riscossione. A distanza di due anni il quadro normativo è cambiato e richiede una lettura più precisa.

RAFFAELE PIRAS
Dottore Commercialista
Revisore Legale

1. Trust come holding: la formula va precisata

Nel post del 2024 si richiamava la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022 e si sintetizzava il possibile utilizzo del trust come holding attraverso il riferimento a una tassazione del 24 per cento. Oggi, per un articolo destinato alla pubblicazione professionale, quella formula va resa più rigorosa: non esiste una “flat tax del trust” applicabile in modo indistinto.

L'art. 73 TUIR include i trust tra i soggetti passivi IRES. Un trust residente può essere commerciale o non commerciale e, sul piano dell'imputazione dei redditi, può essere opaco, trasparente o misto. Nel trust opaco il reddito è tassato in capo al trust; nel trust trasparente, quando i beneficiari sono individuati secondo i criteri fiscali, i redditi vengono imputati ai beneficiari indipendentemente dalla percezione. La qualificazione concreta cambia quindi radicalmente il risultato.

Il 24 per cento è l'aliquota ordinaria IRES, non un'agevolazione propria del trust. Inoltre, quando il trust detiene una holding o direttamente partecipazioni societarie, occorre analizzare come i dividendi e le plusvalenze concorrono al reddito del trust, quale sia la sua natura commerciale o non commerciale e se vi siano beneficiari individuati. Ridurre tutto a un'aliquota nominale rischia di nascondere la parte più importante della pianificazione.

La prima distinzione: chi paga l'imposta?

TIPOLOGIA	LOGICA FISCALE
Trust opaco	Il reddito viene tassato in capo al trust secondo le regole applicabili al soggetto.
Trust trasparente	Il reddito viene imputato fiscalmente ai beneficiari individuati, anche indipendentemente dalla distribuzione.
Trust misto	Una parte del reddito resta al trust e una parte è imputata ai beneficiari, secondo l'assetto dell'atto e dei diritti.

CORREZIONE EDITORIALE Nel sito Studio Piras parlerei quindi di “trust soggetto IRES” e non di “flat tax al 24%”. È tecnicamente più corretto e consente di spiegare che aliquota, base imponibile e soggetto tassato sono questioni diverse.

2. Proprietà, controllo e disponibilità: il nodo dell'effettività

Il trust richiede un vero spostamento della titolarità e, soprattutto, una reale autonomia del trustee nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'atto istitutivo. È proprio questo l'aspetto che, nella pratica, rende lo strumento psicologicamente difficile per molti imprenditori: il patrimonio non può essere trasferito al trustee e contemporaneamente continuare a essere amministrato dal disponente come se nulla fosse cambiato.

Il disponente può certamente costruire un programma articolato, individuare finalità, beneficiari, criteri di amministrazione e meccanismi di controllo compatibili con la legge regolatrice. Può anche riservarsi alcuni diritti, se la struttura lo consente. Ma più il trustee viene svuotato dei suoi poteri e più il disponente conserva una disponibilità sostanzialmente illimitata, maggiore è il rischio che la struttura perda credibilità giuridica e fiscale.

Nel post originario si richiamava, ad esempio, la possibilità di trasferire la nuda proprietà mantenendo l'utilizzo di determinati beni. È una tecnica possibile in specifici progetti, ma non rappresenta una regola generale del trust: occorre distinguere tra diritto reale riservato dal disponente, poteri previsti nell'atto e semplice disponibilità di fatto. Sono piani giuridici differenti.

Il test dell'effettività

DOMANDA	PERCHÉ CONTA
Chi assume le decisioni?	La direzione effettiva della struttura non può essere solo formalmente attribuita al trustee.
Chi dispone dei beni?	L'uso personale deve essere coerente con diritti e regole previsti nell'atto.
Chi può revocare o sostituire?	I poteri di revoca e sostituzione incidono sulla reale autonomia del trustee.
Chi beneficia del reddito?	Diritti attuali o discrezionali dei beneficiari incidono sulla qualificazione fiscale.
SOSTANZA PRIMA DELLA FORMA Un atto istitutivo sofisticato non compensa una gestione quotidiana incompatibile con il programma del trust. La coerenza tra documento e comportamento è parte della pianificazione.	

3. La residenza fiscale del trust nel 2026

L'utilizzo di un trustee estero o di una legge regolatrice straniera non rende automaticamente estero il trust ai fini fiscali italiani. L'art. 73 TUIR, nel testo vigente, collega la residenza degli enti alla sede legale, alla sede di direzione effettiva o alla gestione ordinaria in via principale, valutate per la maggior parte del periodo d'imposta. Per il trust assumono quindi particolare rilievo il luogo in cui vengono assunte le decisioni strategiche e quello in cui si svolge concretamente la gestione.

La norma contiene inoltre specifiche presunzioni relative ai trust istituiti in Stati o territori che non appartengono a quelli individuati dalla disciplina di riferimento: in presenza delle condizioni previste, la residenza italiana può essere presunta quando disponente e beneficiario sono residenti in Italia oppure quando un residente attribuisce al trust determinati beni immobili o diritti reali immobiliari.

Ne consegue che una struttura formalmente localizzata in Jersey, Guernsey o altra giurisdizione estera non può essere valutata soltanto sulla base del luogo di istituzione. Occorre verificare dove opera il trustee, dove vengono assunte le decisioni, chi esercita concretamente influenza sulla gestione e quali collegamenti personali e patrimoniali esistono con l'Italia.

Residenza: forma e sostanza

INDICATORE	VERIFICA
Istituzione all'estero	Non è sufficiente, da sola, a determinare la residenza fiscale.
Direzione effettiva	Conta il luogo della continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche.
Gestione ordinaria	Rileva il luogo del continuo e coordinato compimento degli atti di gestione corrente.
Presunzioni sui trust	Vanno verificate le specifiche condizioni dell'art. 73 TUIR per strutture localizzate in determinate giurisdizioni.
TRUST ESTERO NON SIGNIFICA TRUST NON RESIDENTE La fiscalità internazionale del trust parte dalla residenza effettiva. Solo dopo si analizzano fonte dei redditi, convenzioni, beneficiari e regole antielusive.	

4. Trust, holding e separazione tra controllo e dividendo

Il caso internazionale richiamato nel post è interessante soprattutto per l'architettura: più trust collocati al vertice di una holding, con categorie di azioni differenziate tra diritti di voto e diritti economici. Al di là del caso concreto e senza assumere come verificati tutti i dettagli giornalistici, il modello consente di spiegare una tecnica reale di governance: separare controllo e beneficio economico.

Una holding può emettere categorie di azioni o strutturare diritti societari differenti, nei limiti della legge applicabile. Alcuni veicoli possono detenere i diritti di voto, altri i diritti patrimoniali. In un gruppo familiare ciò può consentire di mantenere una regia unitaria e distribuire i benefici economici secondo criteri differenti. Il trust può aggiungere un ulteriore livello, governando nel tempo la titolarità di tali diritti.

Ma la sofisticazione societaria non cancella la fiscalità. Se la struttura è controllata da soggetti residenti in Italia, se il trust è fiscalmente residente in Italia o se i beneficiari residenti ricevono redditi da trust esteri, entrano in gioco regole differenti. La corretta analisi deve seguire i flussi: società operativa, holding, trust, beneficiario.

Una possibile architettura

LIVELLO	FUNZIONE
Trust di controllo	Detiene diritti di voto e assicura continuità nella governance.
Trust patrimoniali	Possono essere destinati a beneficiari o rami familiari con differenti diritti economici.
Holding	Concentra le partecipazioni operative e riceve i flussi dalle controllate.
Società operative	Svolgono l'attività industriale o commerciale e restano separate dalla dinamica familiare.
CONTROLLO ≠ REDDITO La possibilità di separare diritti amministrativi e patrimoniali è una tecnica di governance. Il trattamento fiscale deve però essere verificato autonomamente per ogni livello e per ogni soggetto.	

5. Trust esteri, beneficiari residenti e redditi di capitale

La disciplina italiana non guarda soltanto al trust come soggetto. Guarda anche ai beneficiari. L'art. 73 TUIR prevede l'imputazione dei redditi ai beneficiari individuati nei trust trasparenti. Inoltre, il TUIR contiene regole specifiche per i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti analoghi stabiliti in Stati o territori che, con riferimento al trattamento dei redditi del trust, sono considerati a fiscalità privilegiata.

Le istruzioni dichiarative dell'Agenzia delle Entrate continuano a distinguere i redditi imputati da trust trasparenti o misti dai redditi corrisposti da trust esteri a fiscalità privilegiata. Questo conferma che la domanda corretta non è “quanto paga il trust?”, ma una sequenza più articolata: dove è residente il trust, è opaco o trasparente, dove sono residenti i beneficiari, quale reddito viene prodotto e quale somma viene successivamente attribuita.

Anche il monitoraggio fiscale e gli obblighi connessi alle attività estere devono essere verificati separatamente. In presenza di strutture internazionali, la ricostruzione del titolare effettivo, dei poteri e dei benefici economici diventa quindi parte integrante dell'analisi tributaria e antiriciclaggio.

Le quattro coordinate fiscali

COORDINATA	DOMANDA
Residenza del trust	Italia o estero secondo i criteri dell'art. 73 TUIR?
Natura del trust	Opaco, trasparente o misto?
Beneficiari	Sono individuati? Dove sono fiscalmente residenti?
Fonte dei redditi	Dividendi, plusvalenze, immobili, attività finanziarie o redditi d'impresa?

NESSUNA ALIQUOTA DA SOLA SPIEGA IL SISTEMA Nelle strutture internazionali l'aliquota nominale della giurisdizione estera è solo uno degli elementi. Residenza, imputazione, fonte e beneficiari possono riportare la tassazione in Italia.

6. CFC: quando la holding estera non resta fiscalmente “fuori”

Il post originario richiamava correttamente la necessità di confrontarsi con la disciplina CFC. La regola, oggi contenuta nell'art. 167 TUIR, mira a contrastare il trasferimento di redditi verso entità estere controllate soggette a bassa imposizione e caratterizzate, nelle condizioni previste dalla norma, da determinate categorie di proventi. Se i presupposti ricorrono, il reddito della controllata estera può essere imputato per trasparenza al soggetto controllante residente.

La CFC non coincide con una vecchia logica di “black list”. L'analisi è costruita su criteri normativi relativi al controllo, al livello di imposizione e alla composizione dei proventi, con le esimenti e le modalità di calcolo previste dalla disciplina vigente. Per questo una società localizzata in una giurisdizione formalmente collaborativa può comunque richiedere il test CFC, mentre la sola localizzazione geografica non basta a concludere che la disciplina si applichi.

Quando al vertice vi sono trust, holding e persone fisiche residenti, la catena di controllo deve essere ricostruita con attenzione. Occorre distinguere la residenza fiscale del trust, il soggetto che esercita il controllo della holding estera, i diritti di voto e partecipazione agli utili e le eventuali imputazioni per trasparenza. Le strutture multilivello richiedono quindi una lettura integrata, non una verifica per compartimenti separati.

Il metodo CFC

PASSAGGIO	VERIFICA
1. Controllo	Individuare il soggetto residente che controlla direttamente o indirettamente l'entità estera.
2. Tassazione estera	Applicare i test previsti dall'art. 167 sulla base della disciplina vigente.
3. Tipologia dei proventi	Verificare la composizione reddituale richiesta dalla norma.
4. Esimenti e sostanza	Valutare l'attività economica effettiva e le condizioni che consentono di disapplicare la tassazione per trasparenza.
DALLE BLACK LIST AI TEST SOSTANZIALI Nel nuovo articolo ho eliminato il riferimento generico ai “paradisi fiscali” come criterio sufficiente. Oggi la lettura professionale deve seguire i test dell'art. 167 TUIR e la sostanza della struttura.	

7. Protezione patrimoniale: il limite invalicabile dell'art. 11

Il passaggio più importante del post, sul piano professionale, resta l'avvertimento contro l'utilizzo del trust quando esistono già debiti tributari rilevanti o procedure di riscossione imminenti. Il trust può perseguire legittime finalità di pianificazione e segregazione patrimoniale; non può essere trasformato in uno strumento fraudolento per rendere inefficace la riscossione.

L'art. 11 del D.Lgs. 74/2000 punisce, al superamento delle soglie previste, chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o IVA, interessi o sanzioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La disciplina è stata oggetto di riforma e oggi richiede un'attenzione ancora maggiore alla finalità e all'idoneità dell'atto.

Non ogni trust istituito da un debitore fiscale integra evidentemente un reato. Ma tempi, situazione debitoria, effettività del trasferimento, permanenza del controllo e finalità concreta diventano elementi decisivi. Dal punto di vista del professionista, la due diligence deve precedere l'accettazione dell'incarico: una pianificazione patrimoniale iniziata quando la crisi fiscale è già esplosa ha un profilo completamente diverso da una struttura costruita anni prima per finalità familiari e successorie documentabili.

Una linea di confine professionale

PIANIFICAZIONE LEGITTIMA	AREA DI RISCHIO
Obiettivi successori e familiari definiti ex ante.	Struttura creata dopo la maturazione di rilevanti debiti fiscali.
Trustee autonomo e gestione coerente con l'atto.	Disponibilità sostanziale dei beni invariata in capo al disponente.
Operazione documentata e sostenibile economicamente.	Atti simulati o fraudolenti idonei a ostacolare la riscossione.
Analisi preventiva di creditori e passività.	Finalità prevalente di sottrarre beni alla procedura coattiva.
IL TRUST NON È UNO SCUDO CONTRO IL FISCO La segregazione patrimoniale è un effetto giuridico legittimo quando inserito in un progetto reale. Diventa un problema quando l'operazione è costruita con finalità fraudolenta e in presenza dei presupposti della norma penale.	

8. Una road map per trust e holding internazionali

Le strutture internazionali richiedono un ordine di analisi rigoroso. La scelta della giurisdizione non dovrebbe essere il primo passaggio, ma quasi l'ultimo. Prima vengono famiglia, impresa, patrimonio, governance e flussi. Solo dopo si verifica se un trust, una holding italiana o estera e una determinata legge regolatrice siano realmente funzionali agli obiettivi.

1	OBIETTIVO	Successione, governance, protezione, investimento o gestione internazionale: chiarire la finalità reale.
2	SOGGETTI	Disponente, trustee, guardiano, beneficiari e amministratori: mappare residenza e poteri effettivi.
3	ASSET	Partecipazioni, immobili, liquidità e attività estere: individuare fonte e regime fiscale dei redditi.
4	CONTROLLO	Ricostruire voto, diritti economici e catena di controllo fino alle società operative.
5	RESIDENZA	Applicare i criteri dell'art. 73 TUIR alla struttura concreta, non alla sola sede formale.
6	REDDITI	Distinguere trust opaco, trasparente o misto e tassazione dei beneficiari residenti.
7	CFC	Verificare art. 167 TUIR per le entità estere controllate e la sostanza economica.
8	PASSIVITÀ	Due diligence su debiti fiscali, contenziosi e creditori prima di qualsiasi segregazione.
9	SUCCESSIONE	Coordinare il trust con il TUSD, l'art. 4-bis e gli altri strumenti successori.

Conclusione

Il trust può essere il vertice di una holding familiare e può coordinare patrimoni distribuiti in più Paesi. Ma la sua forza non deriva dalla possibilità di collocare formalmente beni o società in una giurisdizione a fiscalità più favorevole. Deriva dalla capacità di separare realmente proprietà, controllo e beneficio economico secondo un programma coerente e destinato a durare.

Per questo la fiscalità deve essere letta come conseguenza dell'architettura: residenza effettiva, natura opaca o trasparente, beneficiari, CFC, tassazione dei trasferimenti e limiti penali devono essere verificati insieme. La pianificazione internazionale è efficace quando resiste non solo sulla carta, ma anche alla domanda più semplice: chi decide davvero, chi beneficia davvero e perché la struttura esiste?

*“La fiscalità internazionale non premia le strutture più lontane.
Premia, quando la legge lo consente, le strutture più coerenti.”*

Riferimenti essenziali

D.P.R. 917/1986, artt. 44, 47-bis, 73 e 167, testo vigente al settembre 2026; D.Lgs. 346/1990, art. 4-bis, introdotto dal D.Lgs. 139/2024 e successive modifiche; D.Lgs. 74/2000, art. 11; Agenzia delle Entrate, circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E; istruzioni REDDITI PF 2026 in materia di redditi imputati da trust. Il contenuto prende avvio dal post LinkedIn di Raffaele Piras sulle peculiarità fiscali del trust e ne aggiorna e amplia i profili reddituali, internazionali e di protezione patrimoniale.

Documento divulgativo. Le strutture con trust e soggetti esteri richiedono una verifica specifica della legge regolatrice, della residenza fiscale, dei poteri effettivi, dei flussi reddituali e delle passività esistenti.